



TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE

La Giudice Teresa Raimo,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.09.2024,

vista la richiesta di integrazione della CTU formulata da parte opposta;

verificato che il parametro di riferimento indicato, nei quesiti integrativi, da parte opposta per la determinazione del corrispettivo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti svolto da Eco Ambiente non è valido atteso che, per un verso, la fattura invocata non è prova dell'accordo delle parti sul *quantum* del corrispettivo e, per altro verso, l'accordo richiamato da parte opposta sulla base del meccanismo di proposta e accettazione del preventivo non è prova del corrispettivo pattuito, in assenza del contratto da stipularsi cui hanno fatto rinvio gli aspiranti contraenti negli atti di causa;

considerato che, sebbene per il contratto di appalto di servizio non sia richiesta una forma *ad substantiam*, l'art. 2721 c.c. esclude la possibilità di provare l'esistenza del contratto il cui oggetto eccede € 2.58 per mezzo di testimoni e che l'art. 6 del Regolamento interno del Consorzio Villaggio Cala di Rosa Marina impone l'espletamento di un'apposita procedura di gara per il conferimento degli appalti di importi superiori a € 3.000,00;

rilevato, tuttavia, che è fatto non contestato tra le parti, ex art. 115 c.p.c., che la procedura di gara per il conferimento dell'incarico a Eco Ambiente non è mai stata espletata (v. anche verbali del CdA allegati) e che, ciò nondimeno, Eco Ambiente ha svolto il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti (v. verbali CdA in cui si propone il pagamento rateale del debito maturato e verbale udienza del 13.12.2019);

osservato che, viceversa, è discusso tra le parti l'importo del corrispettivo dovuto a Eco Ambiente anche in considerazione delle censure di invalidità spiegate dal Consorzio opponente;

ritenuto, peraltro, che, a una valutazione sommaria, le censure di invalidità spiegate da parte opponente colgano nel segno dal momento che il conferimento dell'incarico in favore di Eco Ambiente è avvenuto senza gara e in violazione del divieto posto dall'art. 6 del Regolamento interno del consorzio in tema di conflitto d'interessi, sì da configurare vuoi un'ipotesi di annullabilità del contratto ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c. vuoi un'ipotesi di annullabilità della delibera consortile ai sensi dell'art. 1137 c.c., applicato analogicamente al consorzio di Riva Marina che ha struttura

condominiale, come già affermato dalla giurisprudenza di merito (*ex multis*, Tribunale di Brindisi sentenza n. 1442/2022 e sentenza n. 1445/2023);

circoscritto, quindi, l'odierno *thema disputandum* alla quantificazione del corrispettivo dovuto dal Consorzio per il servizio rifiuti svolto da Eco Ambiente, integrante altresì, dal punto di vista giuridico, il danno differenziale subito dal Consorzio per il maggior costo fatturato, a titolo di servizio rifiuti, rispetto a quello ottenibile sul mercato con procedura di gara privata e senza conflitto d'interessi;

esaminata la relazione peritale svolta dal CTU ing. Cosimo Pescatore;

ritenuta la stessa completa ed esauriente, anche in considerazione dei quesiti sottopostigli;

constatata la correttezza del meccanismo seguito dal CTU per la verifica della congruità dei prezzi praticati dall'opposta rispetto ai prezzi di mercato vigenti all'epoca delle prestazioni rese (fatture aprile 2016-gennaio 2018), con riferimento ai costi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, tenuto conto della quantità e qualità degli stessi;

verificato che il CTU ha razionalmente indicato, in tabelle separate, i costi di conferimento e i costi di trasporto, raffrontando i prezzi praticati per il medesimo servizio sia da soggetti pubblici (Comuni limitrofi) sia da soggetti privati (Fermetalsud) operanti sul medesimo territorio di Rosa Marina e considerando, altresì, il tragitto effettuato, il costo di noleggio degli automezzi e le spese necessarie per il personale, oltre alle spese generali e agli utili d'impresa;

rilevato che il CTU ha offerto un adeguato riscontro alle scarse osservazioni dei CTP, spiegando logicamente, per un verso, con riferimento alle osservazioni di parte opponente, l'analisi della "squadra tipo" svolta per il conteggio dei prezzi di prelievo e trasporto e, per altro verso, con riferimento alle osservazioni di parte opposta, la selezione dei prezzi di raffronto e la considerazione del ciclo produttivo del rifiuto come chiuso dalla Eco Ambiente, in assenza di prove concernenti l'ulteriore cessione a terzi;

reputate, quindi, condivisibili le conclusioni raggiunte dal CTU secondo cui il costo complessivo dei servizi resi per le prestazioni indicate nelle fatture in atti è pari a € 132.422,67, IVA inclusa, (di cui € 90.390,27 per conferimento rifiuti e € 42.032,40 per trasporto e servizi annessi);

rilevato, inoltre, che sulla richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo Antonio Massimiliano Clarizio il Tribunale non si è mai pronunciato sì da non potersi vagliare, oggi, anche la domanda di manleva spiegata dall'opponente nei confronti del terzo;

verificato, ancora, che all'udienza del 13.12.2019 il Tribunale ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 40.250,00;

tenuto conto dell'anno di iscrizione a ruolo della causa;

ritenuto opportuno formulare una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185bis c.p.c.;

osservato, ancora, che, ai fini delle spese di lite, la fase di opposizione e quella monitoria costituiscono un giudizio unitario sì da giustificare una regolazione unitaria delle spese; considerato che l'importo accertato dal CTU (€ 132.422,67) è approssimativamente la metà di quello richiesto con il ricorso monitorio (€ 201.343,84), sì da giustificare una compensazione parziale per ½ delle spese di lite, ponendo a carico della società opposta la restante metà; liquidate queste sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M., l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 52.001 a € 260.000, in considerazione della somma attribuita alla parte, come previsto dall'art. 5, comma 1, dallo stesso D.M. n. 55/2014, con esclusione di quelli previsti per la fase decisionale, non ancora svolta; compensate integralmente le spese borsuali sopportate dalla ricorrente in sede monitoria e dall'opponente in questa sede; poste a carico delle parti in solido le spese della CTU svolta; preso atto, infine, della complessa organizzazione interna delle parti processuali e dei tempi necessari a un confronto dialettico tra le stesse;

P.Q.M.

rigetta la richiesta di integrazione peritale svolta da parte opposta;
propone alle parti la definizione del giudizio alle seguenti condizioni:

- corresponsione da parte del consorzio opponente in favore della società opposta della somma di € 92.172,67 (€ 132.422,67 - € 40.250,00), a tacitazione di ogni pendenza connessa al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti per il periodo aprile 2016-gennaio 2018;
- corresponsione in favore del Consorzio opponente di ½ delle spese di lite liquidate, complessivamente, nella misura di € 9.850,00, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, e compensazione tra le parti delle spese residue, pari a ½ delle dette somme;
- compensazione delle spese borsuali;
- sopportazione delle spese della CTU, già liquidate, da parte di opponente e opposta, in solido;

ACCORDA ALLE PARTI

un termine per il raggiungimento di un accordo convenzionale sulla base della predetta proposta, e ciò fino alla data della prossima udienza, alla quale, se l'accordo verrà raggiunto, le parti potranno non comparire, mentre se fallisce potranno riportare a verbale le loro posizioni e/o offerte al riguardo, permettendo al Giudice, nel merito, l'eventuale valutazione della loro condotta

processuale per la regolamentazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. o dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;

RINVIA all'udienza del **15.05.2025**, ore di rito, per la verifica della conciliazione.

Si comunicò.

Brindisi, 23.09.2024

La Giudice
Teresa Raimo